



## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE**



## ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE

tra

il **CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO** (di seguito denominato più brevemente “**CNEL**” o anche “Consiglio” ovvero, congiuntamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, “Parti”), con sede in Roma, viale David Lubin n. 2, codice fiscale 80198830582, nella persona del suo Presidente, prof. Tiziano Treu, domiciliato per la carica presso la sede del Consiglio,

e

il **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** (di seguito denominato più brevemente “**MEF**” o anche, congiuntamente al CNEL, “Parti”), con sede centrale in Roma, Via Venti Settembre, 97, codice fiscale 80415740580, nella persona del Vice Ministro, on. Laura Castelli, domiciliata per la carica presso la sede del Dicastero;

## VISTI

- l'articolo 99 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante “Norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2017, recante “Nomina del prof. Tiziano Treu a Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro”;
- l'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo all'utilizzo dello strumento di diritto comune in ambito pubblico nonché l'articolo 15, il quale prevede che *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'On. Laura Castelli è stata nominata Sottosegretario di Stato;
- l'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 marzo 2021, con cui l'On. Laura Castelli viene delegata a trattare, tra le altre, le questioni relative all'economia sociale, per quanto di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

- il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2021, con il quale all'On. Laura Castelli è stato attribuito il titolo di Vice Ministro;

**PREMESSO CHE:**

- il CNEL, ai sensi dell'articolo 99 della Costituzione della Repubblica Italiana, è Organo di rilievo costituzionale che contribuisce alla legislazione economica e sociale;
- il CNEL è Organo di rilievo costituzionale che fornisce consulenza al Parlamento, al Governo e alle Regioni e contribuisce all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e sociale, compiendo studi ed esprimendo pareri, valutazioni e proposte su documenti e atti di politica e di programmazione economica e sociale;
- il CNEL è Organo di natura rappresentativa, di analisi e di confronto tra le forze sociali ed esperti nelle materie economiche e sociali;
- il MEF, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale;
- il MEF, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, e dell'articolo 8, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, attraverso il Dipartimento del Tesoro e la Ragioneria generale dello Stato, svolge, rispettivamente, le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari nei diversi settori dell'economia e di sostegno sociale, nonché quelle relative al monitoraggio e alla valutazione della spesa sociale;
- il CNEL e il MEF, in considerazione dei principi generali espressi dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla luce degli elementi di complementarità che emergono dal quadro delle rispettive funzioni istituzionali, nell'esercizio delle rispettive finalità istituzionali e nel mutuo rispetto delle specifiche competenze di legge e dei relativi assetti amministrativi interni, hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione interistituzionale;
- il CNEL e il MEF ritengono d'interesse comune sviluppare i temi oggetto dell'evento, organizzato da 'Euricse' (Istituto europeo di ricerca sull'impresa cooperativa e sociale) e

CNEL, svoltosi nella sede del CNEL il 18 marzo 2021, dal titolo: “**TERZO SETTORE: 8 PAROLE CHIAVE PER UN'ECONOMIA SOCIALE PROTAGONISTA DELLA RIPRESA**”, che ha visto la presentazione di un “*Position paper*” per un Piano d'azione nazionale sull'economia sociale a supporto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

### **LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

#### **Articolo 1**

##### **(Premesse)**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione interistituzionale.

#### **Articolo 2**

##### **(Finalità)**

1. Il presente Accordo disciplina la collaborazione tra il CNEL e il MEF, allo scopo di condividere le rispettive esperienze e le informazioni a disposizione, potenziando l'efficacia dei relativi interventi istituzionali in materia di economia sociale, nel mutuo rispetto delle specifiche competenze.
2. Il CNEL e il MEF collaborano, nell'ambito e nei limiti delle rispettive competenze, al fine di avviare iniziative in materia economica e fiscale inerenti:
  - a. la riforma del Codice del Terzo Settore;
  - b. la disciplina delle organizzazioni ed imprese che operano nel campo dell'economia sociale;
  - c. lo studio di strumenti di credito adeguati alle specifiche esigenze delle organizzazioni dell'economia sociale;
  - d. l'evidenziazione e misurazione dell'impatto economico delle attività sociali; e le relative azioni in ambito Comunitario e internazionale.
3. Il CNEL e MEF collaborano anche per la realizzazione di ulteriori iniziative e progetti concernenti l'oggetto del presente accordo con le modalità definite dall'articolo 3.





### **Articolo 3**

#### **(Modalità di attuazione)**

1. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nel presente Accordo, il Vice Ministro Laura Castelli e il Presidente Tiziano Treu individuano due referenti delle rispettive Amministrazioni i quali:
  - a. curano le comunicazioni tra il CNEL e il MEF relative al presente Accordo;
  - b. coordinano, ognuno nell'ambito delle specifiche competenze delle Amministrazioni di appartenenza, la programmazione e progettazione delle iniziative di cui all'articolo 2 del presente Accordo; riferiscono al Vice Ministro e al Presidente sull'attuazione del presente Accordo.

### **Articolo 4**

#### **(Obblighi delle Parti)**

1. Le Parti si impegnano a sviluppare le attività congiunte nel principio del mutuo beneficio e a consentire il reciproco accesso ai dati in proprio possesso, nel rispetto della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale, segreto d'ufficio e segreto statistico.
2. La partecipazione alla collaborazione avviene con il supporto delle strutture amministrative del CNEL e del Ministero dell'economia e delle finanze, con facoltà di coinvolgere altri soggetti, previo accordo tra le Parti medesime. Per l'attuazione delle iniziative previste dal presente Accordo, ciascuna delle Istituzioni si avvarrà delle proprie risorse professionali, strumentali ed economiche, senza alcun impegno finanziario fra le Parti stesse.

### **Articolo 5**

#### **(Diffusione dei risultati)**

1. Le Parti si impegnano a dare pubblicità alle attività realizzate e ai risultati conseguiti nell'ambito del presente Accordo, dandone notizia sui rispettivi siti istituzionali, nonché ricorrendo, di comune accordo, ad altri mezzi di comunicazione ritenuti all'uopo efficaci.
2. La diffusione dei risultati dell'attività congiunta è regolamentata dalle Parti in relazione alle particolari caratteristiche degli stessi. Le Parti si riservano, rispettivamente, il diritto di pubblicare a fini istituzionali, e previa opportuna intesa, i risultati delle attività svolte in collaborazione, a condizione che non venga compromesso l'interesse dell'altra Parte.

**Articolo 6**  
**(Trattamento dei dati)**

1. Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm. e ii., del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

**Articolo 7**  
**(Durata, oneri e modifiche dell'Accordo)**

1. Il presente Accordo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse a mezzo PEC, entro un mese dalla scadenza del presente Accordo.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo dovranno essere concordate in forma scritta fra le Parti.
3. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo, previa comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte con congruo preavviso. Il presente Accordo si risolve di diritto qualora sopraggiungano, per ciascuna delle Parti, cause che ne compromettano la possibilità di attuazione.
4. Dal presente accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 19 luglio 2021

per il CNEL  
il Presidente  
prof. Tiziano Treu



per il MEF  
il Vice Ministro  
on. Laura Castelli

